

DIREZIONE CENTRALE RISCHI  
 Ufficio politiche assicurative e  
 Tariffe  
 Rif.: e-mail del 16/02/2015

Trasmissione mail

Classificazione di D.C. Rischi

Processo: Aziende  
 Macroattività: Gestione e analisi normativa settore tariffe  
 Attività: Obbligo assicurativo/persone assicurate  
 Tipologia: Istruzioni operative  
 Fascicolo: Anno 2015  
 Sottofascicolo: Obbligo assicurativo/persone assicurate  
 Chiavi di ricerca: Amministratore unico  
 Altri Uffici: No  
 Minisito: No  
 Sito Internet: No  
 Autore: ad

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine  
 dei Consulenti del lavoro  
 Mail to: [consiglionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoropec.it)

OGGETTO: Quesito assicurazione amministratore unico.

Con la nota a margine, è stata posta la questione dell'obbligo assicurativo per un socio amministratore unico addetto a prestazioni amministrative, obbligo affermato da alcune Sedi dell'Istituto, ma escluso secondo l'avviso di Codesto Consiglio, tenuto conto della titolarità di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dei quali dispone tale soggetto.

Ciò premesso, la Scrivente osserva che l'assoggettamento dell'amministratore unico di una società all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ricorre nel caso prospettato, sotto il profilo del requisito soggettivo, dato che egli è socio della medesima società comunque denominata, costituita od esercitata. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali infatti estende la tutela assicurativa in favore dei soci che svolgono un'attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità.<sup>1</sup>

Questo particolare tipo di rapporto viene solitamente qualificato dalla giurisprudenza come "dipendenza funzionale"<sup>2</sup> (concetto coniato dalla giurisprudenza per consentire la tutela dei suddetti soggetti, anche in assenza di uno specifico rapporto di lavoro subordinato) che si identifica nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi.

L'espressione "dipendenza funzionale" non richiede che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vero e proprio, ma vuole significare lo svolgimento di un'attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all'interno dell'organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Art. 4, n. 5, del d.p.r. 1124/65.

<sup>2</sup> In tal senso v. Cass. 27 aprile 1981, n.2533; Cass. 15 gennaio 1988, n.291; Cass., 4 febbraio 1987 n.1077. V. anche la circolare n. 32/2000.

<sup>3</sup> Cass., 27 aprile 1981, n.2533; Cass. 15 gennaio 1988, n. 291; Cass., 15 maggio 1987, n.4480.

Non riveste importanza, a questo scopo, né la natura, di capitali o di persone, della società in favore della quale l'attività viene svolta, né che i soci, per l'attività manuale prestata, ricevano un compenso, essendo questo già costituito dalla partecipazione agli utili.

In tal senso, non rileva l'osservazione che l'amministratore unico, in virtù dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sarebbe escluso da un rapporto di dipendenza funzionale e dunque dall'obbligo assicurativo Inail.

Al riguardo, si precisa che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non tutela solo il lavoratore subordinato, poiché, nel caso dell'amministratore unico di società, ciò significherebbe condizionare l'operatività del sistema assicurativo a un dato formale costituito dal fatto di rivestire una determinata qualifica, mentre, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, deve aversi riguardo alla mansione esercitata e non alla qualifica rivestita.

La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso ora indicato e quindi tale operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, normalmente condizionata alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è estesa (dalla citata norma dell'art. 4, n. 7 del D.P.R. n. 1124/1965) anche al socio (di cooperative o di ogni altro tipo di società) sempre che costui presti la propria opera in posizione di dipendenza funzionale rispetto alle direttive della cooperativa o della società.

D'altro canto, la dipendenza funzionale del socio della società costituisce un aspetto tipico della parasubordinazione e quindi i requisiti per la sussistenza della prima debbono considerarsi coincidenti se addirittura non mutuati dalla parasubordinazione.

In conclusione, l'amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolge un'attività manuale protetta, si trova anch'egli in posizione di "dipendenza funzionale" rispetto alla società da esso amministrata, beninteso quando svolge manualmente una delle attività protette ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società e all'interno dell'organizzazione sociale.

Si richiamano sull'argomento anche le circolari Inail n. 32/2000 e n. 22/2002, nonché la circolare Inail n.66 del 2008 che, pur recependo l'orientamento più restrittivo della giurisprudenza sull'obbligo assicurativo dei soci, ribadisce che "l'obbligo assicurativo per il socio di società impegnato ad effettuare prestazioni di opera manuale sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, coerentemente con l'indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione."<sup>4</sup>

IL DIRETTORE CENTRALE

Dott. Agatino Cariola

---

<sup>4</sup> Sul concetto di dipendenza funzionale, si possono richiamare le sentenze della Corte di Cassazione 20.5.2005 n. 10653 e 23.5.2003 n. 8225 (che hanno dato spunto alla circolare Inail n.66 del 7.11.2008 che ha ristretto l'ambito di applicazione della nozione di dipendenza funzionale, comprendendo, comunque, l'attività manuale del socio).